

## Acquisizione quote e patrimonio società di capitali per confisca definitiva - Estinzione per confusione dei crediti erariali – Estinzione sia per IVA che per IRPEF

### Informazioni sul provvedimento

<b>Provvedimento</b>	<i>Interpello n. 920347/2016</i>
<b>Soggetto Emittente</b>	<i>Agenzia Entrate di Palermo</i>
<b>Normativa di riferimento</b>	<i>Decreto Legislativo n. 159/2011 art. 50 comma 2</i>
<b>Voce di classificazione</b>	<i>Estinzione crediti erariali per confusione (art. 1253 c.c.)</i>
<b>Data di pubblicazione</b>	<i>25/05/2017</i>

### Massima provvedimento

*Acquisizione quote e patrimonio società di capitali per confisca definitiva - Il provvedimento coattivo della confisca fa subentrare lo Stato nella medesima situazione soggettiva del soggetto sottoposto alla misura ablativa - Estinzione per confusione di IVA ed IRPEF*

### Allegati

920-347/2016

LA INERTI S.R.L.  
S.P. MENFI-MONTEVAGO KM. 5  
92013 MENFI (AG)

**OGGETTO:** *Interpello n. 920-347/2016  
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212*

**LA INERTI S.R.L.**  
*Codice Fiscale 01583990849 Partita IVA 01583990849  
Istanza presentata il 07/10/2016*

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

#### QUESITO

"Con decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Palermo in data 23.02.2009 - R.G. GIP n. 1979/05 - in pregiudizio di Cascio Rosario più altri, è stato posto sotto sequestro l'intero capitale sociale della società; con decreto emesso dal Tribunale di Agrigento - Sezione per le Misure di Prevenzione - Proc. n. 66 - 67 - 78/2009 R.M.P. del 23.12.2009, è stato disposto il sequestro dell'intero compendio aziendale e dell'intero capitale sociale della società; con dispositivo di sentenza del 10.02.2011, il Tribunale di Sciacca ha ordinato la revoca del sequestro disposto dal GIP di cui infra; con decreto emesso dal Tribunale di Agrigento - Sezione Misure di Prevenzione - in data 21.06.2011, è stata disposta la confisca del compendio aziendale e dell'intero capitale sociale della società; con decreto emesso dalla Corte di Appello di Palermo - Sezione Quinta Penale e per le Misure di Prevenzione - in data 08.06.2015 è stata

confermata la confisca dell'intero compendio aziendale e dell'intero capitale sociale; a far data dal 12.02.2016, la Corte di Cassazione ha disposto la confisca definitiva dell'intero compendio aziendale e dell'intero capitale sociale. In considerazione di quanto sopra esposto, lo scrivente, nella qualità sopra citata, rappresenta che l'art. 50, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011 (Legge Antimafia) recita testualmente: " ... nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c. ". Tale norma in commento stabilisce l'estinzione per confusione dei crediti erariali come effetto diretto della confisca, in quanto la stessa comporta l'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato. L'espressione "crediti erariali" deve essere intesa, quindi, come tutte quelle somme dovute all'amministrazione statale che vengono ascritte al bilancio dello Stato. Rappresentato quanto sopra, lo scrivente, nella qualità sopra citata, comunica quanto segue. La Società "La Inerti s.r.l. in confisca definitiva" opera nel settore "estrazione e lavorazione di inerti calcarei e loro commercializzazione ". Da diversi anni, a causa della perdurante crisi del settore e della conseguenziale mancanza di commesse sia nel settore pubblico che privato, la società chiude i propri bilanci con delle perdite che vengono coperte dal Patrimonio Netto; ciò consente, quindi, il proseguimento dell'attività sociale ed il mantenimento della forza lavoro. La mancanza di commesse, il mantenimento dell'attuale forza lavoro, nonché, il pagamento dei debiti erariali, in particolar modo, quello dell'imposta sul valore aggiunto, ha reso necessario, in mancanza di propria liquidità, il ricorso al credito bancario, con la conseguenza che, le perdite registrate negli anni, hanno subito un incremento ad opera degli oneri finanziari."

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

"Pertanto, in virtù di quanto sopraesposto, lo scrivente nella qualità anzi detta, ritiene di potere adottare il seguente comportamento. In mancanza di apposita legislazione in

materia fiscale circa l'attuazione del principio della confusione di cui all'articolo sopra citato, ritiene ragionevole e valido il comportamento volto alla remissione del debito verso l'I.V.A., in quanto l'acquisizione della società al patrimonio dello Stato determina una identità giuridica dei due soggetti debitore e creditore. Ritiene, altresì, che il sopraindicato comportamento possa essere esteso ad altre tipologie di tributi (ad esempio ritenute IRPEF), atteso che il sopraindicato articolo della legislazione antimafia parla genericamente di *Crediti Erariali.*"

### PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'interpellante, nella qualità di amministratore di nomina giudiziaria, rappresenta che la società sopra indicata ha subito un provvedimento di confisca avente ad oggetto l'intero capitale sociale e il complesso dei beni costituiti in azienda.

Tuttavia, dalla ricostruzione offerta in interpello non emerge chiaramente la destinazione finale della società e dei beni aziendali.

In particolare, non è chiaro se la società, pur avendo subito la confisca del proprio patrimonio aziendale e delle quote, continui l'attività, se sia stata acquisita definitivamente al patrimonio dello Stato per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, quale sia la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Pertanto, si forniscono, in linea puramente di diritto, chiarimenti in merito al quesito posto, e cioè se possano estinguersi per confusione, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D. Lgs. 159/2011, l'Iva e le ritenute Irpef, sul presupposto che la società sia stata acquisita definitivamente al patrimonio dello Stato. —

Tanto premesso si osserva quanto segue.

Il citato art. 50 comma 2 del D.lgs 159/2011, prevede che "nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per



confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile".

Qualora, come nel caso prospettato, la confisca abbia ad oggetto sia la partecipazione societaria sia l'intero patrimonio aziendale si ha il subentro dello Stato nei rapporti giuridici di cui è titolare la società.

Con la confluenza nello stesso soggetto della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico tributario, facente capo alla società, si realizza la confusione prevista dall'art. 1253 c.c., con conseguente effetto estintivo delle obbligazioni tributarie.

Nel caso in specie lo Stato, per effetto della confisca divenuta definitiva sarebbe, quindi, subentrato nella titolarità tanto delle quote sociali quanto del complesso aziendale della società "La Inerti s.r.l."

Con riguardo allo specifico quesito con il quale si chiede di conoscere se l'Iva e le ritenute Irpef possano estinguersi per confusione si osserva ulteriormente, quanto segue.

L'Iva ha natura di tributo europeo quindi una sua "remissione" non sarebbe possibile.

Tuttavia, nel caso della confisca, a ben vedere, non è ravvisabile una "remissione" del debito, ma soltanto la mancata riscossione del tributo, dovuta al provvedimento coattivo della confisca che fa subentrare lo Stato nella medesima situazione soggettiva del soggetto sottoposto alla misura ablativa e, che, conseguentemente, determina l'estinzione dell'obbligazione.

Pertanto, si ritiene che tale tributo possa estinguersi per confusione.

Relativamente alle ritenute Irpef si è del parere che, tenuto conto del meccanismo della sostituzione, per effetto del quale il sostituto è obbligato, in luogo del sostituito, al pagamento nei confronti dell'erario, è il sostituto a configurarsi come debitore.

Pertanto, in tal caso si realizzerebbe, per effetto della confisca, l'identità del creditore e debitore (sostituto d'imposta) con conseguente estinzione delle reciproche obbligazioni

per confusione.

Resta fermo che l'estinzione del debito del sostituto, a causa della confisca, non impedisce all'Amministrazione di potere recuperare nei confronti del sostituto.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

**Pasquale Stellacci**

**(firmato digitalmente)**